

GR_GERICHTE S 2023 104 vom 12. Dezember 2023

GR Gerichte, 2023-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2023_104

FR: GR_GERICHTE S 2023 104 du 12 décembre 2023

IT: GR_GERICHTE S 2023 104 del 12 dicembre 2023

Regeste

rendita AI | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 1

Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è data dall'art. 1 cpv. 1 in unione con l'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). In quanto destinatario

- 8 - formale e materiale della decisione del 27 luglio 2023, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA).

E. 2

Per quanto riguarda il diritto applicabile, va notato che a partire dal 1° gennaio 2022 sono applicabili le disposizioni rivedute della LAI (e della LPGA) e dell'Ordinanza sull'assicurazione per invalidità (OAI; RS 831.201), che prevedono un ulteriore sviluppo dell'AI. Secondo la lett. b cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della LAI riguardo alla modifica del 19 giugno 2020 i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente finché il loro grado di invalidità non subisca una modificazione secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA. In casu la presente controversia si basa su un già esistente diritto alla rendita il quale è terminato il 30 settembre 2021, in tale momento il ricorrente non aveva ancora 55 anni, quindi si applica il vecchio diritto.

E. 3

È indiscusso che il ricorrente dal 2 giugno 2021 è abile al lavoro nell'attività usuale (quale giardiniere indipendente) nella misura del 50% e in un'attività adeguata allo stato di salute – attività medio-pesante – in misura del 70%. Anche indiscusso è il diritto a tre quarti di rendita dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 e a una rendita intera dal 1° maggio al 30 settembre 2021. Controverso è se il ricorrente ha diritto a una rendita anche oltre la data del 30

settembre 2021 risp. più precisamente al riguardo la domanda di fondo concernente l'ammontare del reddito da valido e da invalido.

- 9 -

E. 4

Le parti ritengono quanto segue nei loro scritti.

E. 4.1

Il convenuto rimanda ai contenuti della sua decisione del 27 luglio 2023, essendo questa cronologicamente antecedente al ricorso è qui da citare prima (vedi a complemento la cifra 12 della fattispecie). Inizialmente il convenuto ritiene il ricorrente a partire dal 2 giugno 2021 abile al lavoro quale giardiniere (indipendente) nella misura del 50%. Un'attività adeguata allo stato di salute – attività medio-pesanti – dal lato medico sarebbe esigibile in misura del 70%. Se una persona assicurata dopo l'insorgenza del danno alla salute non avrebbe ripreso un'attività lavorativa o per lo meno un'attività adeguata ritenuta esigibile, potrebbero essere applicate le tabelle secondo il RSS rilasciate dall'UFS. Infatti egli riteneva (vedi cifra 12 fattispecie) che in base a queste il ricorrente potrebbe raggiungere un reddito da invalido di CHF 49'241.50 (adeguato all'evoluzione nominale). Paragonando il reddito da invalido con il reddito da valido non vi sarebbe una perdita economica di almeno 40%. Per la determinazione del grado d'invalidità sarebbe ininfluenza il fatto che un'attività esigibile verrebbe effettivamente svolta o meno. Il diritto alla rendita si estinguerebbe il 30 settembre 2021 essendo poi il grado d'invalidità inferiore al 40%. Poi il convenuto si sofferma sulla determinazione del reddito ipotetico con invalidità. Specificando che non ci si potrebbe semplicemente basare su quanto l'assicurato guadagnerebbe effettivamente, bensì ci si dovrebbe basare sul reddito ottenibile in un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in base alle circostanze concrete, in particolare mediche, sul mercato del lavoro equilibrato (cfr. DTF 117 V 18). Il concetto del mercato del lavoro equilibrato sarebbe un concetto teorico e astratto, nel quale per l'assicurato vi sarebbero sufficienti possibilità di impiego adeguate all'impedimento. Fattori estranei all'invalidità (per es. cattiva formazione)

- 10 - non influenzerebbero il grado di invalidità. Infine se dopo l'insorgere del danno alla salute l'assicurato non avrebbe intrapreso un'attività lucrativa o in ogni caso nessuna attività lucrativa di per sé ragionevolmente esigibile, ci si potrebbe basare sugli stipendi rilevati dalle tabelle o sugli stipendi delle attività che entrerebbero ancora in questione in diverse aziende della regione dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/bb con rimandi; sentenza TFA I 90/01 del 13 giugno 2001 consid. 3a). Il convenuto si è basato sulla perizia reumatologica del 4 ottobre 2022 del Dr. med. K._____, perché per lui rappresentante un quadro globale dell'(in)capacità lavorativa e in merito allo stato di salute sufficientemente chiaro, nonché completa, convincente, comprensibile e coerente (vedi per il contenuto la cifra 11 fattispecie) e infine confermata dal Dr. med. L._____ del SMR il 9 novembre 2022. Le valutazioni mediche sarebbero univoche e medicalmente non vi sarebbero incertezze, non sarebbero necessari ulteriori accertamenti. Si citavano le conclusioni mediche del Dr. med. K._____ (vedi cifra 11 fattispecie secondo paragrafo). Infine si sottolineava che sul mercato del lavoro equilibrato determinante, per l'assicurato vi sarebbero sufficienti possibilità di impiego adeguate all'impedimento; cioè in caso utilizzo di un macchinario semplice, funzioni di controllo, facili lavori di smistamento, verifica e imballaggio, lavori leggeri nel settore della gestione di magazzino o della gestione di pezzi di ricambio (gestione in parte meccanica, mediante elevatore a forche, ecc). La capacità lavorativa

dell'assicurato sarebbe quindi senza dubbio sfruttabile dal punto di vista del diritto in materia di invalidità. Secondo la giurisprudenza, per la determinazione del reddito conseguibile si potrebbe far capo agli stipendi delle tabelle secondo il RSS (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 con rimandi). Riferendosi alla tabella TA1 della RSS 2018 lo stipendio lordo mensile (valore mediano per 40 ore di lavoro settimanali) per attività semplici di

- 11 - tipo fisico o manuale (livello di competenze 1) nel settore privato (totale, media di tutti i settori economici) ammonterebbe per gli uomini a CHF 5'417.00. In base al tempo di lavoro medio usuale di 41,7 ore settimanali e in considerazione di uno sviluppo dei salari nominali dello 0,9117% nel 2019, dello 0,8400% nel 2020, dell'1% negli anni 2021 e 2022, così come della capacità lavorativa dell'assicurato del 70%, risulterebbe per il 2022 uno stipendio di CHF 49'241.50 ($CHF\ 5'417.00 / 40 \times 41.7 \times 12 \times 1,009117 \times 1,008400 \times 1,01 \times 1,01 \times 0,7$). Nel confronto con il reddito da valido rilevante – riferendosi all'estratto CI del 29 aprile 2022, in modo particolare al reddito medio degli anni 2017-2020 di CHF 46'950.00 – non risulterebbe un grado AI sufficiente per una rendita dopo il 30 settembre 2021. Riguardo alla parallelizzazione si ritiene che in generale non si effettuerebbe alcuna parallelizzazione nel caso di lavoratori indipendenti (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 3 lett. b OAI). La deduzione di massimo 25% dallo stipendio della tabella si baserebbe sulle circostanze del singolo caso (cfr. DTF 126 V 78 consid. 5a/bb). Sarebbe esclusa la concessione di una deduzione in considerazione dei disturbi, dato che nell'abilità al lavoro attestata del 70% già se ne terrebbe conto. Inoltre il fattore dell'età avanzata per sé stesso non avrebbe l'effetto di ridurre la retribuzione (cfr. sentenza del TFA del 28 luglio 1999; STA S

E. 4.2

Il ricorrente contesta il salario da valido considerato nella decisione impugnata di CHF 46'950.00, pari al reddito medio degli anni 2017-2020 risultante dall'estratto CI. Per determinare il reddito da valido occorrerebbe stabilire quanto guadagnerebbe l'assicurato secondo il grado della verosimiglianza preponderante quale persona sana nel momento dell'inizio del diritto alla rendita. Di regola ci si potrebbe fondare sull'ultimo reddito che la persona assicurata avrebbe conseguito prima del danno alla salute (adeguandolo all'evoluzione dei salari). Ma secondo la giurisprudenza in presenza di circostanze particolari ci si potrebbe e dovrebbe scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325, 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Ciò nel caso dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida, per esempio se l'assicurato prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali (cfr. decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino del 29 agosto 2022 inc. n. 32.2022.38). La media dei salari AVS degli anni 2017-2020 di CHF 46'950.00 non corrisponderebbe a quanto il ricorrente avrebbe ipoteticamente percepito oggi in assenza dei problemi di salute, infatti già nel periodo 2017-2020 la

- 13 - sua capacità di guadagno sarebbe stata limitata per motivi di salute. Egli al riguardo riteneva che dal 2016 sarebbe inabile nella sua attività di giardiniere come anche riconosciuto con decisione del convenuto del 10 maggio 2019 (IL del 40% nell'attività di giardiniere in senso stretto, considerando anche le mansioni da titolare d'azienda l'IL

complessiva del 25%). Inoltre per svolgere i lavori di giardiniere (in senso stretto) che egli non avrebbe potuto più fare o solo in misura limitata egli avrebbe dovuto far capo a due lavoratori su chiamata, pagandoli, infatti gli importi dal 2017 al 2020 risulterebbero in crescita visto il progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute (cfr. doc. D ricorrente), mentre in assenza del danno alla salute egli stesso avrebbe svolto una buona parte di tali lavori conseguendo un guadagno superiore. Si tratterebbe di una piccola azienda in cui lui, finché in salute, avrebbe svolto tutti i lavori. Inoltre nel periodo 2017-2019 egli avrebbe percepito delle indennità giornaliere per malattia e infortunio, che non verrebbero considerate nel conto individuale AVS (IL per infortunio in misura variabile dall'80% al 50% dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2018 e per malattia al 50% dal 2 agosto 2018 al 30 giugno 2019; cfr. doc. E ricorrente). Infine nel 2020 la sua attività sarebbe stata limitata a causa delle misure covid-19. Quindi il ricorrente riteneva che per determinare in casu il salario da valido la giurisprudenza imporrebbe di scostarsi dall'ultimo/i reddito/i conseguito/i prima del danno alla salute e di ricorrere ai dati statistici. La tabella T1_b dell'UFS 2020 Settore privato e settore pubblico per la silvicoltura indicherebbe un valore mediano per 40 ore settimanali per uomini di CHF 6'362.00. Non essendoci il salario per la funzione di quadro dirigente, egli riteneva il salario dovrebbe essere aumentato ad almeno CHF 7'500.00. In base al tempo di lavoro usuale di 41.7 ore settimanali e dello sviluppo dei salari nominali dell'1% nel 2021 e 2022, risulterebbe uno stipendio annuo di ca. CHF 95'697.00. In via subordinata se non si applicassero i dati statistici, le indennità giornaliere

- 14 - versate da ÖKK andrebbero considerate insieme al salario, così come gli esborsi per i due giardinieri su chiamata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, avrebbe realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professione, senza che vi si sia spontaneamente accontentato, si procederebbe a un parallelismo – che potrebbe avvenire a livello di reddito da valido o da invalido, aumentando risp. riducendo (cfr. DTF 135 V 297 e 134 V 322). Il ricorrente, al contrario del convenuto, riteneva di voler parallelizzare i redditi. In sintesi egli non si sarebbe accontentato del suo reddito, avrebbe provveduto al suo sostentamento e della famiglia e non avrebbe rinunciato a un'attività meglio remunerata. Il reddito percepito come giardiniere indipendente negli anni 2017-2020 (ridotto a causa delle limitazioni fisiche) sarebbe quello oggettivamente e realisticamente conseguibile nella zona in cui egli risiede, cioè una piccola valle confinante con l'Italia, dove i rapporti di scambio tra paesi comporterebbero inevitabilmente una pressione sui salari. Per la realtà di tale zona non sarebbe realisticamente conseguibile un reddito da valido allineato ai salari statistici svizzeri. In applicazione del parallelismo, si aumenterebbe il reddito da valido effettivamente conseguito facendo capo ai valori statistici e considerando quindi un reddito di CHF 95'697.00. Riguardo al salario da invalido il ricorrente ritiene che un'attività di tipo fisico o manuale riferita a tutti i settori economici non sarebbe da considerare adeguata allo stato di salute del ricorrente, viste le numerose limitazioni che dovrebbe avere una tale attività. Al riguardo egli si riferiva alla perizia reumatologica del 4 ottobre 2022 del Dr. med. K. _____ (vedi attività fisicamente leggera, vedi cifra 11 fattispecie) e anche il Dr. med. L. _____ del SMR con parere del 9 novembre 2022 avrebbe confermato ciò. Poi come attestato dal Dr. med. H. _____ il 22 settembre 2021 il

- 15 - ricorrente presenterebbe anche importanti disturbi alle articolazioni delle dita della mano, non sarebbero quindi possibili mansioni che comprenderebbero la scrittura a mano o

alla tastiera. Quindi il Tribunale dovrebbe valutare un salario statistico riferito alle attività che potrebbero considerarsi adeguate al suo stato di salute. Il ricorrente contesta che il convenuto non abbia proceduto a una riduzione del reddito da invalido di 25% e richiede tale riduzione sia considerata. Ciò si giustificerebbe in casu per vari motivi. Dapprima egli ritiene che gli uomini che eserciterebbero un'attività lavorativa a tempo parziale sarebbero svantaggiati dal profilo salariale. Inoltre si dovrebbero considerare le affezioni invalidanti del ricorrente. Infine anche la sua età rappresenterebbe una limitazione (difficoltà nel trovare lavoro) ed egli possiederebbe solo il diploma di giardiniere e avrebbe sempre solo esercitato tale mestiere lavorando quale indipendente. Il salario da invalido sarebbe di massimo CHF 32'158.85 (CHF 4'800.00 / 40 x 41,7 x 12 x 1,01 x 1,01 x 0,7 x 0,75). Confrontando il salario da valido di CHF 95'697.00 con quello da invalido di CHF 32'158.85 risulterebbe un grado d'invalidità sufficiente per una rendita d'invalidità illimitata anche dopo il 30 settembre 2021. 5. Si procede quindi a verificare se il convenuto in applicazione del metodo generale nell'ambito del paragone dei redditi giustamente si è solo basato sull'estratto CI per determinare il reddito da valido. 5.1.1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGGA almeno del 40% in media durante un anno

- 16 - senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalido ai sensi dell'art. 8 LPGGA almeno al 40%. Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 1 cpv. 1 LAI i.c.c. l'art. 8 cpv. 1 LPGGA) che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGGA). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, art. 7 LPGGA n. 22 ss.; per l'aggravamento e simili cfr. anche DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 ss. e 140 V 193 consid. 3.3). 5.1.2. Tenor l'art. 28a cpv. 1 LAI per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGGA. Secondo tale disposizione il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica

- 17 - e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro [reddito da invalido], è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido [reddito da valido].

Il confronto dei redditi in genere deve essere effettuato in modo tale che i due ipotetici redditi lavorativi siano determinati in cifre nel modo più accurato possibile e confrontati tra loro. Dalla differenza tra i redditi si determina il grado d'invalidità in percentuale (metodo generale del confronto dei redditi; DTF 144 I 21 consid. 2.1, 142 V 290 consid. 4, 141 V 15 consid 3.2, 128 V 29 consid. 1, sentenza del Tribunale federale [STF] 9C_225/2019 dell'11 settembre 2019 consid. 2 e 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.2). Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'art. 16 LPGGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (confronto delle attività; art. 28a cpv. 2 LAI). Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi lavorativi secondo l'articolo 16 LPGGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia: le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l'incapacità lavorativa è debitamente comprovata (lett. a); le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità (lett. b). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OAI il reddito senza invalidità (art. 16 LPGGA) è determinato sulla base dell'ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell'insorgere dell'invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell'insorgere dell'invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.

- 18 - 5.2.1. Il grado d'invalidità di una persona che esercita un'attività lavorativa va sempre valutato, nel limite del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi (cfr. STF 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.2). Dato che in caso di persone precedentemente indipendenti si suppone che la persona in questione avrebbe continuato la sua precedente attività indipendente se non si fosse verificato il danno alla salute, il punto di partenza per la determinazione del reddito da valido è il precedente reddito da indipendente (cfr. KIESER, op. cit., art. 16 n. 32). In tal caso generalmente ci si basa sugli estratti CI (KIESER, op. cit. art. 16 n. 33). Il Tribunale federale infatti ritiene che, in considerazione dell'equiparazione prevista all'art. 25 cpv. 1 OAI tra l'ipotetico reddito comparativo rilevante nel diritto-AI con il reddito lavorativo soggetto a contributi AVS, il reddito da valido degli indipendenti può essere solitamente determinato secondo le registrazioni sul CI. Se l'ultimo reddito percepito (fino all'insorgere dell'invalidità) presenta fluttuazioni forti e apparse relativamente a breve termine, ci si basa sul reddito medio realizzato su un periodo di tempo più lungo (cfr. STF 8C_738/2021 dell'8 febbraio 2023 consid. 3.4.2.2 e rimandi; 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.3 e rimandi; 8C_9/2009 del 10 novembre 2009 consid. 3.3). Se non è possibile né un regolare confronto dei redditi secondo l'art. 16 LPGGA, né una stima affidabile dei redditi comparativi, è da applicare il metodo di valutazione straordinario – applicabile principalmente agli indipendenti – cioè, sulla base del metodo specifico per persone senza attività lucrativa, si deve fare un confronto delle attività e determinare il grado di invalidità in funzione delle ripercussioni lavorativa dovute alla capacità lavorativa ridotta nella specifica situazione professionale (cfr. KIESER, op. cit. art. 16 n. 104; STF 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.2 e rimandi; DTF 128 V 29 consid. 1; GERBER, Kommentar zum

- 19 - schweizerischen Sozialversicherungsrecht: Bundesgesetz über die Invalidenversicherung: IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Die Renten (Art. 28-41), Berna 2022, art. 28a n. 211; STF 9C_36/2009 consid. 3.3 e 3.4). 5.2.2. Secondo la

procedura di valutazione straordinaria – seguendo il metodo specifico per le persone che non esercitano un'attività lavorativa (art. 28a cpv. 2 LAI i.c.c. l'art. 27 OAI) – occorre innanzitutto effettuare un confronto delle attività. L'eventuale invalidità deve essere stimata in base alle ripercussioni professionali che la perdita di performance fisica comporta. La differenza fondamentale tra questo procedimento speciale e il cosiddetto metodo specifico consiste nel fatto che l'invalidità non viene direttamente calcolata secondo il confronto delle attività in quanto tale. Piuttosto, fondandosi sul confronto delle attività è da determinare la disabilità dovuta alla sofferenza; ma poi questa deve essere valutata in modo particolare per quanto riguarda il suo impatto lavorativo. Il grado d'invalidità è quindi da determinare in base all'impatto lavorativo della prestazione ridotta nella specifica situazione lavorativa. La valutazione dell'invalidità secondo il metodo di valutazione straordinario per gli indipendenti richiede che i lavori da svolgere nell'impresa, sulla base di una verifica in loco, siano elencati in modo dettagliato e che le limitazioni per motivi di salute nei vari settori di lavoro siano circostanziate. Da esaminare è, se e in quale misura il ricorrente, riguardo alle attività da svolgere nell'impresa, sia totalmente o parzialmente inabile al lavoro e quali delle attività rientranti nella sua sfera di competenza ci si possa ancora totalmente o parzialmente aspettare da lui. Successivamente è da determinare e da ponderare l'importanza lavorativa delle attività ancora ragionevolmente esigibili da un punto di vista aziendale considerando il risultato complessivo dell'impresa. Alle singole attività parziali è da assegnare un tasso salariale risp. di profitto. Con ciò si tiene conto in

- 20 - particolare, che l'attività di gestore o di capo d'azienda è regolarmente associata a un valore aggiunto relativamente alto e corrisponde a un tasso di profitto più elevato rispetto a un lavoro manuale. La ponderazione lavorativa significa che le attività a stampo amministrativo, riguardo alle quali la disabilità del ricorrente ha un impatto minore, acquisiscono maggiore importanza nel determinare il grado di invalidità. Con questa ponderazione non ci si può semplicemente basare sui RSS dell'UFS ma si deve tener conto dei criteri individuali (dimensioni dell'impresa, settore, esperienza del titolare, ecc., STF 8C_645/2010 del 22 novembre 2010 consid. 7.1 con rimandi, DTF 128 V 29 consid. 4e, vedi anche Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI] valida dal 1° gennaio 2015 stato al 1° gennaio 2021, cifra 5, n. 3103 ss.). Il Tribunale federale ha precisato le circostanze riguardanti la procedura di valutazione straordinaria. Infatti egli riteneva che tale giurisprudenza non deve essere intesa nel senso che nel caso di indipendenti il metodo di valutazione straordinario sostituisca regolarmente il confronto dei redditi. Tuttavia questo cambio di metodo è necessario se una persona assicurata che lavora prevalentemente nel settore agricolo o dell'artigianato è costretta, per via del danno alla salute, a rinunciare alla sua precedente attività principale fisicamente impegnativa e ad adattare la struttura della propria piccola impresa alle mutate circostanze assumendo dei dipendenti. In una simile costellazione, il confronto dei redditi spesso non può essere effettuato o non può essere effettuato correttamente, in particolare perché manca l'esperienza con l'impresa nuovamente strutturata. Il metodo di valutazione straordinario è specificamente adatto a tali costellazioni, in quanto consente di rilevare le ripercussioni lavorative del danno alla salute durante le mutate condizioni operative. La procedura di valutazione straordinaria è applicabile anche quando i fattori estranei all'invalidità – come modifiche strutturali dell'impresa gestita dalla persona

- 21 - assicurata, ammortamenti supplementari in seguito a una ristrutturazione – hanno influenzato il risultato dell'impresa e quindi il grado di invalidità non può essere facilmente

dedotto dalla perdita di reddito (cfr. STF 9C_812/2015 del 7 luglio 2016 consid. 4 con riferimento a DTF 128 V 29 consid. 2) 5.3.1. Il convenuto non nega che il ricorrente quale proprietario della ditta individuale lavorasse fundamentalmente da solo. Visto il danno alla salute del ricorrente sussistente già dal 2009 e innescente delle limitazioni legate alla salute, che si sono accentuate nel 2016 in seguito ad altri incidenti, risulta plausibile che egli, a causa del suo stato di salute, tra gli anni 2017 e 2020 ha dovuto ricorrere all'aiuto di manovali e ha quindi dovuto sostenere delle spese. Infatti il ricorrente già nella valutazione del 4 aprile 2017 indicava che viste le sue limitazioni avrebbe dovuto assumere un nuovo collaboratore e ciò con delle ripercussioni finanziarie (cfr. doc. 14 p. 3 convenuto). Poi nel questionario dell'Ufficio AI del 24 marzo 2017 indicava di occupare dipendenti su chiamata, cioè M. _____ e N. _____ (cfr. doc. 20 convenuto). Anche nel rapporto del fisioterapista del 5 settembre 2017 egli indicava di aver assunto un collaboratore dopo l'ultimo infortunio per rispondere ai bisogni della clientela (cfr. doc. 38 p. 10 convenuto). Inoltre anche con dettaglio dei conti orari della ditta del ricorrente risulta che i due manovali citati hanno lavorato per la ditta da febbraio risp. marzo a novembre risp. dicembre per gli anni 2017-2020 (cfr. doc. D ricorrente). Secondo l'estratto del conto individuale AVS le entrate annuali del ricorrente dall'anno 2002 all'anno 2015 (senza considerare l'indennità di perdita di guadagno [IPG]) si muovevano tra i CHF 11'500.00 e CHF 47'200.00. Tenendo conto delle limitazioni di salute sopra citate (peggioramenti dal 2016 in poi) dall'estratto CI si evince che il ricorrente ha dichiarato per l'anno 2016 uno stipendio annuale di CHF 66'600.00, nel 2017 di CHF 56'100.00 e nel 2018 di CHF 60'900.00 (cfr. doc. 130

- 22 - convenuto). A questo proposito l'argomentazione del ricorrente, secondo la quale le spese per i manovali durante il periodo in questione non si sarebbero riflesse nell'estratto CI, è priva di fondamento, in quanto le entrate per gli anni 2017 e 2018 sono significativamente più alte degli stipendi tra gli anni 2002 e 2015. Nel 2019 è stato dichiarato uno stipendio molto più basso di CHF 18'300.00, invece nell'anno 2020 la cifra era di CHF 52'500.00. Ciononostante considerando le limitazioni di salute con ripercussione sulla capacità lavorativa preesistenti già agli atti (cfr. doc. 18 p. 15 s., doc. 23 e altri, convenuto) e in base all'estratto CI (cfr. doc. 130 convenuto), non può essere determinato con una probabilità preponderante, quanto avrebbe effettivamente guadagnato il ricorrente dal 2017 fino al 2020 in assenza di un danno alla salute, dato che dal 2009 in poi egli ha lottato con dei problemi di salute. Si sottolinea inoltre che il ricorrente è stato in grado per tre anni su quattro nel periodo tra il 2017 e il 2020 di generare un reddito più grande del valore medio calcolato di CHF 49'650.00, anche in tal modo non può essere determinato con una probabilità preponderante in base all'estratto CI, quanto avrebbe effettivamente guadagnato il ricorrente in assenza di un danno alla salute. Infine si nota che il ricorrente nella richiesta di rendita del 2017 ha indicato un reddito mensile di CHF 6'175.00 (cfr. doc. 2 p. 6 convenuto), cifra che non combacia con l'estratto CI (cfr. doc. 130 convenuto). Di conseguenza non è possibile quantificare in modo affidabile i redditi da confrontare, in questo senso il convenuto non ha soddisfatto il suo obbligo di accertamento. Tramite l'analisi dell'impresa, che il convenuto avrà da recuperare, si accerta ciò che si avvicina maggiormente alla verità materiale economica in termini di quanto il ricorrente avrebbe potuto guadagnare da persona sana. 5.3.2. Per contro si deve contraddire il ricorrente, il quale ritiene che in un simile caso si debbano usare le tabelle RSS dell'UFS come base per

- 23 - l'accertamento del reddito da valido. Piuttosto il grado di invalidità è da calcolare in base a un confronto delle attività tramite un'analisi dell'impresa, ciò che in casu chiaramente

non è accaduto. Ciò sarebbe pertanto stato necessario, dato che il ricorrente, nonostante il suo danno alla salute esistente dal 2009, ha proseguito nella conduzione della sua impresa, sebbene sia indiscusso ed è accertato dalla documentazione medica agli atti che determinati compiti fisici non sono per lui ragionevolmente esigibili (cfr. STF 8C_126/2015 del 18 giugno 2015 consid. 4.1). Quindi già solo per questo motivo il ricorso è da accogliere, la decisione impugnata da annullare, nonché gli atti da rinviare al convenuto per l'esperimento di un'analisi dell'impresa e un ricalcolo del grado d'invalidità. Considerate le circostanze risulta quindi superfluo l'esame degli ulteriori reclami del ricorrente riguardo al calcolo del reddito da invalido e riguardo alla deduzione globale del 25%, questi saranno poi da quantificare in seguito all'applicazione della procedura di valutazione straordinaria. In caso di ricorso a tabelle o statistiche sono da considerare i referti concernenti ambiti risp. settori economici che sono in casu paragonabili. Per quanto riguarda quanto richiede il ricorrente in via subordinata, cioè che le indennità giornaliere percepite per malattia e infortunio andrebbero considerate insieme al salario per la determinazione del reddito ipotetico senza il danno alla salute, si ritiene che conformemente al sopracitato art. 25 cpv. 1 lett. a OAI le prestazioni del datore di lavoro per la perdita di guadagno dovuta a malattia in caso di comprovata incapacità lavorativa non sono incluse nel reddito lavorativo rilevante per la valutazione dell'invalidità (cfr. STF 9C_311/2022 del 18 aprile 2023 consid. 3.5.1). Riguardo alla pretesa del ricorrente di esperire una parallelizzazione dei redditi, si nota che il Tribunale federale ha di regola respinto una

- 24 - parallelizzazione dei redditi nel caso di lavoratori indipendenti (cfr. DTF 135 V 58 consid. 3.4.7). Il relativo reclamo del ricorrente non è quindi da considerare. 5.4. Il ricorso è da accogliere e la decisione del 27 luglio 2023 da annullare. Gli atti sono da rinviare al convenuto per ulteriori chiarimenti ai sensi dei considerandi e nuova decisione riguardo al grado d'invalidità oltre la data del 30 settembre 2021. 6. Secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA i.c.c. l'art. 69 cpv. 1bis LAI in caso di una controversia relativa a prestazioni dell'AI, la procedura è soggetta a spese e queste sono da determinare fra i CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Secondo consolidata giurisprudenza un giudizio di rinvio per ulteriori accertamenti e per una nuova decisione corrisponde nella prassi a una vincita completa della parte ricorrente nel quadro della ripartizione di costi e ripetibili (DTF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1 e 132 V 215 consid. 6.2, Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] S 23 79 del 17 ottobre 2023 consid. 8.1). Considerando l'esito della procedura le spese sono quindi fissate a CHF 700.00 e accollate interamente al convenuto (art. 73 cpv. 1 LGA). Il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGA). Per il resto la valutazione dell'indennizzo di parte ai sensi dell'art. 61 ingresso LPGA è determinata in base al diritto cantonale (cfr. STF 9C_519/2020 del 6 maggio 2021 consid. 2.2). Nel caso della rappresentanza da parte di una compagnia di assicurazioni, come in casu l'Assista Protezione giuridica SA, la tariffa oraria è fissata a CHF 160.00

- 25 - (cfr. PTA 2010 n. 31 e 32, STA S 21 54 del 18 ottobre 2022 consid. 7). La patrocinatrice del ricorrente con la sua nota d'onorario ha fatturato 945 minuti di prestazioni equivalenti a 15,75 ore. Ella inoltre fa valere spese di CHF 5.60. Ricalcolando l'importo di 15,75 ore con i corrispettivi CHF 160.00 si ottengono CHF 2'520.00, aggiungendo poi le

spese di CHF 5.60 e l'IVA di CHF 194.50 (7,7%) il totale ammonta a CHF 2'720.10. Di conseguenza il convenuto ha da rifondere CHF 2'720.10 al ricorrente quali spese ripetibili (incluse spese e IVA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. Il ricorso è accolto. La decisione del 27 luglio 2023 è annullata. Gli atti sono rinviati all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per ulteriori chiarimenti ai sensi dei considerandi e nuova decisione riguardo al grado d'invalidità. 2. Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI. 3. L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa in maniera extragiudiziale a A. _____ CHF 2'720.10 (incluse spese e IVA) a titolo di ripetibili. 4. [vie di diritto] 5. [comunicazioni]

E. 08

47 consid. 5c). Per il reddito da invalido ci si sarebbe basati su un'attività con livello di competenza 1 delle tabelle RSS, cioè attività semplici e ripetitive di tipo fisico o manuale, per le quali non si presuppongono conoscenze professionali o specifiche e che corrispondono al livello di competenze di stipendi più basso delle tabelle RSS, quindi si sarebbe tenuto conto della formazione e dell'attività lavorativa passata dell'assicurato. Inoltre tali attività tabellari comprenderebbero sia attività fisicamente leggere che intellettualmente meno esigenti. Infine se confrontati con un tasso d'occupazione del 50-
- 12 - 74%, secondo le statistiche, risulterebbe una perdita di guadagno del 4,1% per gli uomini; il Tribunale federale non avrebbe valutato ciò quale perdita di guadagno sproporzionata e quindi non avrebbe effettuato una deduzione per tale criterio (cfr. sentenza del Tribunale federale [STF] 8C_699/2017 del 26 aprile 2018 consid. 3.1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.